

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3129/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,976 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.